

Foot 9574 del 28.10.2013

N. 341/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00728/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 728 del 2013, proposto da:

Mattia Di Ruben, rappresentato e difeso dall'avv. Mario De Michele,
con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria
Antica Est;

contro


Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per
legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; Ufficio
Scolastico Regionale Per L'Abruzzo - Direzione Generale;

nei confronti di

Annarita Ridolfi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,



della nota prot. n. aoodrab 7351 del 07.08.2013, a firma del dirigente dell'ufficio scolastico regionale per l'abruzzo, con la quale il ricorrente è stato escluso dalla partecipazione al concorso indetto con d.d.g. n. 82 del 24.9.2012, in quanto non in possesso di valido titolo di studio per l'accesso al concorso per la scuola primaria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2013 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare che la relativa notifica sia effettuata per pubblici proclami;

Ritenuto che vada pertanto disposta:

a) la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione del testo integrale del ricorso, con l'elenco nominativo dei soggetti



controinteressati e con inserimento dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza, indicandone i relativi estremi. A tal fine l'amministrazione: i) avrà obbligo di effettuare tale pubblicazione, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa; ii) dovrà curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento indicante "DDG 82/2012 – concorsi finalizzati al reclutamento di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado – ricorso pendente davanti al TAR Abruzzo – L'Aquila - Notificazioni per pubblici proclami" dal quale possa raggiungersi la relativa pagina; iii) non dovrà rimuovere la pubblicazione sino alla sentenza definitiva; iv) dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione. Le spese relative saranno definite all'esito del giudizio;

b) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di un avviso con indicazione: (i) dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (ii) del nome del ricorrente (iii) degli estremi del principale provvedimento impugnato, (iv) dell'informazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (v), dei soggetti controinteressati genericamente individuati come i soggetti ricoprenti la posizione "da n...a n..." della graduatoria impugnata;

Le suddette pubblicazioni dovranno avvenire nel termine perentorio

di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente,
con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il
termine perentorio di ulteriori trenta giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti
e con le modalità indicate in motivazione;

Fissa per il prosieguo la c.c. del 18 dicembre 2013.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne
comunicazione alle parti.


Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 23
ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Alberto Tramaglini, Consigliere, l'estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
24 OTT. 2013

Il _____

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

